

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 570

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TIBALDI, DE PETRIS, PALERMI,
SILVESTRI, COSSUTTA, PELLEGGATA e ROSSI Fernando**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2006

Modifica all’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in
materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all’amianto

ONOREVOLI SENATORI. - Alla fine della X legislatura fu approvata, dopo la lunga battaglia dei lavoratori esposti alle lavorazioni dell'amianto, la legge 27 marzo 1992, n. 257. Con questo atto si è finalmente giunti alla cessazione delle produzioni contenenti amianto, sicuro cancerogeno, che ha fatto riscontrare indici di mortalità superiori alla media nazionale: il più grande infortunio sul lavoro mai riscontrato nel nostro Paese per i lavoratori dei settori interessati a queste applicazioni.

Indagini epidemiologiche hanno ormai documentato che l'assunzione per inalazione o ingestione di questa fibra provoca lesioni al tessuto polmonare con perdita della capacità funzionale e grave compromissione dell'apparato digerente.

È ormai confermato che l'amianto provoca tumori maligni della pleura e del peritoneo, chiamati mesoteliomi.

L'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 dispone le misure per il riconoscimento del carattere usurante di queste lavorazioni, individuando nel moltiplicatore 1,5 la misura di maggiorazione contributiva ai fini del raggiungimento anticipato del pensionamento per i lavoratori esposti.

Al comma 8 del medesimo articolo però si limita questo riconoscimento ai soli lavoratori che abbiano prestato opera per più di dieci anni in queste attività a rischio.

Verificato che il mesotelioma, il cui tempo di latenza è valutato scientificamente su 20-30 anni, insorge indipendentemente dalla temporalità dell'esposizione all'amianto, si propone con l'unico articolo di questo testo l'abrogazione del tetto dei dieci anni previsto dall'articolo in questione per consentire l'applicazione dei benefici previdenziali a tutti i lavoratori esposti a questo cancerogeno, superando anche i problemi di costituzionalità che si frappongono a quanti non vedano riconosciuta questa provvidenza avendo un'anzianità di servizio anche i pochi mesi inferiore al testo stabilito dall'articolo in premessa.

Con la soppressione che si propone, il moltiplicatore 1,5 previsto al comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 si applicherebbe a qualsiasi periodo di esposizione all'amianto poiché non sono soggetti a rischio esclusivamente coloro che hanno più di dieci anni di prestazione, ma tutti gli esposti, così come scientificamente accertato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, le parole: «per un periodo superiore a dieci anni» sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

